Prot. G.U. n. 2PVO
Stagione Sportiva 2022/2023

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e il relativo rapporto di gara della partita n. RA0012, cat. Ragazze under 14, tra VOLLEY SAN DONA' GIALLO / VOLLEY MARCA PAESE del 22.03.2023;
VISTO lo statuto del C.S.I.;
VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;
VISTO il "Massimario delle Sanzioni";
VISTO il Regolamento locale per la disciplina Pallavolo "Regolamento attività sportiva 2022/23";
VISTO l'allegato al Regolamento locale "Pallavolo – Regole di gioco e casistica 2022/23";

CONSIDERATO che il pubblico della squadra Volley Marca Paese, a partire dal secondo set, ha contestato e offeso l'arbitro per il resto della partita.
Che la società Volley Marca Paese, pur consapevole della condotta del proprio pubblico non si attivava per far cessare la condotta e anzi, l'atteggiamento contestatorio e minaccioso adottato nei confronti dell'arbitro nel secondo set è stato probabilmente la causa scatenante della condotta del pubblico.

RITENUTO che la condotta offensiva del pubblico è censurabile.
Che grava sulle società l'onere di garantire che il tifo del pubblico rimanga nei limiti della civiltà e del rispetto nei confronti delle squadre e dei giudici di gara.

P.Q.M.

- Commina a carico della società **Volley Marca Paese**, la sanzione di € 40 di multa.

Treviso, lì 24.03.2023

il G.U.

Si ricorda che in relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dal G.U., ove ne ricorrano le condizioni, è ammesso appello avanti la Commissione Regionale Giudicante.
Le modalità, i termini e le procedure per l'appello sono regolate dagli artt. 19 ss. del Regolamento di Giustizia Sportiva.